

dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché le procedure relative alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente ».

- 1. 211.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed una volta esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ».

- 1. 210.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 1, comma 3, è soppresso.

- 1. 203.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « sono utilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « non possono essere utilizzate ».

- 1. 212.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 3, il primo periodo è soppresso.

- 1. 87.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, comma 4, il secondo periodo è soppresso.

- 1. 89.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Per la validazione del sito, il Commissario oltre ai pareri prescritti dalla legge, acquisisce il parere della regione, della provincia e del comune interessati e, in contraddittorio, ne confuta le obiezioni ».

- 1. 93.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato.

- 1. 91.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: « in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 » sono soppresse.

1. 204. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le parole: « dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente ».

1. 213. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tec-

nico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1. Con il medesimo decreto sono stabilite ed individuate le risorse necessarie per il funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i Servizi tecnici nazionali ».

1. 214. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 3, il terzo periodo è soppresso.

1. 88. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, le parole: « individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « composta da un massimo di venti unità individuate tra il personale di ruolo in servizio presso l'APAT, l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di categoria non inferiore alla

settimana, dell'area C, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

- 1. 215.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive ».

2) le parole: « quattro dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « sei dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui tre espressi dalle regioni e tre espressi dagli enti locali ».

- 1. 92.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: « Il Commissario straordinario promuove » sono sostituite dalle seguenti: « Le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17

giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero, promuovono ».

- 1. 216.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , avvalendosi, a tale scopo, delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero ».

- 1. 205.** Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché sui rischi ad essa connessi ».

- 1. 90.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 107, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-quater. Il Commissario di cui all'articolo 2, può proporre al Governo, ove ciò fosse consentito da decisioni prese nelle competenti sedi dell'Unione europea o ritenuto opportuno per la maggior tutela della salute e dell'ambiente, di limitare il trattamento dei rifiuti presso il deposito di cui all'articolo 1, solo ai rifiuti radioattivi di II categoria o comunque a bassa attività, provvedendo al trattamento dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato presso siti collocati in altri Stati

membri, nel massimo rispetto degli *standard* comunitari e internazionali. Fino al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, comunque, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati pronti per essere trasferiti al deposito medesimo o presso depositi collocati in altri Stati dell'Unione europea, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. ».

- 1. 94.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 107, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'articolo 4, comma 2, le parole: « Il Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ».

- 1. 95.** Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari.

Sopprimere il comma 116.

- 1. 96.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2007.

- 1. 287.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 117, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

- 1. 286.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , avvalendosi del supporto tecnico di ENEA, APAT e CESI.

- 1. 251.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 120, sopprimere la lettera a).

- 1. 238.** Polledri.

Al comma 120, lettera a), sostituire le parole da: euro 2.520.000 fino alla fine della lettera con le seguenti: euro 2.600.000, 2.500.000 e 2.600.000.

Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole da: euro 13.020.000 a 2.968.000 con le seguenti: euro 13.100.000 per l'anno 2004, a euro 13.000.000 per l'anno 2005 e a euro 13.100.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.100.000 per l'anno 2004, a euro 3.000.000 per l'anno 2005 e a euro 3.100.000

- 1. 288.** Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 120, lettera b), sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 2.500.000.

- 1. 239.** Polledri.

Al comma 120, lettera b), sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 7.000.000.

Conseguentemente, al comma 121, sostituire le parole da: euro 13.020.000 a 2.968.000 con le seguenti: euro 15.020.000 per l'anno 2004, a euro 14.936.000 per l'anno 2005 e a euro 14.968.000 per l'anno

2006, si provvede, quanto a euro 5.020.000 per l'anno 2004, a euro 4.936.000 per l'anno 2005 e a euro 4.968.000

1. **289.** Realacci, Ruggeri, Verneti, Vianello.

Al comma 120, sopprimere la lettera c).

1. **98.** Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 120, lettera c), dopo le parole: in materie energetiche aggiungere le seguenti: con particolare esperienza nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica e delle fonti alternative di energia.

1. **290.** Realacci, Ruggeri, Verneti.

Al comma 120, lettera c), dopo le parole: in materie energetiche aggiungere le seguenti: con particolare esperienza nel settore del risparmio e dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia.

1. **293.** Realacci, Ruggeri, Verneti.

Al comma 120, lettera d), sopprimere le parole da: in materia fino a: carbonica e.

1. **291.** Realacci, Ruggeri, Verneti.

Al comma 120, lettera d), sopprimere le parole: del carbone.

1. **99.** Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sostituire il comma 122 con i seguenti:

122. Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione.

122-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni

dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

- 1. 100.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia, Grotto.

Al comma 122, alinea, sostituire le parole da: per il riassetto *fino a:* 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni *con le seguenti:* recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

- 1. 246.** Ruggeri, Vernetti, Realacci.

Al comma 122, alinea, sostituire le parole da: per il riassetto *fino a:* 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni *con le seguenti:* recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.

- 1. 266.** Realacci, Ruggeri, Vernetti.

Al comma 122, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale al momento dell'esercizio della delega, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo alla regolazione dei servizi di pubblica utilità e di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

- 1. 406.** Governo.

(Approvato)

Al comma 122, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che alle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in particolare quelle previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applichi la possibilità dell'oblazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, comunque, i proventi di tali sanzioni siano destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

- 1. 268.** Vernetti, Realacci, Rugeri.

Al comma 122, lettera a), sopprimere le parole da: apportando, nei limiti *fino a:* modifiche necessarie.

- 1. 269.** Ruggeri, Vernetti.

Al comma 122, lettera b), sopprimere le parole: e di formazione del mercato interno europeo

- 1. 302.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ruggia.

Al comma 122, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere che alle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in particolare quelle previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applichi la possibilità dell'oblazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e che, comunque, i proventi di tali sanzioni siano destinati ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

- 1. 247.** Verneti, Realacci, Ruggieri.

Al comma 122, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca in campo energetico ai fini della competitività del sistema produttivo nazionale.

- 1. 292.** Ruggieri, Verneti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con

l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

- *1. 105.** Ruggieri, Verneti, Lusetti, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

- * 1. 106.** Lulli, Quartiani, Gambini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

123. Gli schemi di decreto di cui al comma 122 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri ed effettuate le eventuali modifiche e osservazioni anche sulla base di un ulteriore parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto alle competenti Commissioni parlamentari per il parere definitivo da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

1. **104.** Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

(A.C. 3297-B – Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (cosiddetto decreto Letta) prevede, agli articoli 14 e 15 che:

a) l'attività di distribuzione del gas naturale venga affidata esclusivamente mediante gara;

b) l'attività di distribuzione del gas, il cui affidamento o concessione siano

stati effettuati senza gara prima dell'entrata in vigore del citato decreto n. 164 del 2000 abbia una durata per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 (fino al dicembre 2005);

c) gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto Letta, che erano stati attribuiti mediante gara, siano mantenuti in vita per la loro durata e comunque per un periodo non superiore ai dodici anni a partire dal dicembre 2000 (fino al dicembre 2012);

il comma 69 dell'unico articolo del disegno di legge in esame prevede, tra l'altro, che le assegnazioni e gli affidamenti avvengano attraverso gare *ex* articolo 14 del decreto n. 164 del 2000;

impegna il Governo

a porre in atto iniziative concrete che consentano di raggiungere l'obiettivo della completa apertura del mercato rendendolo più competitivo, attraverso l'affidamento del servizio mediante gara, garantendo la parità di condizioni tra operatori pubblici e privati;

9/3297-C/1 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Zanetta.

La Camera,

premesso che:

la lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame considera tra obiettivi generali di politica energetica del Paese la salvaguardia delle « attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia »;

la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, in corso di recepimento, concernente la tassazione dei prodotti energetici, inquadra e chiarisce i criteri di identificazione delle attività produttive ad alto contenuto energetico (articolo 17), considerando tali le imprese « in cui i costi di acquisto dei prodotti ener-

getici ed elettricità siano pari almeno al 3 per cento del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 per cento del valore aggiunto »;

L'Associazione italiana consumatori energia di processo (AICEP), che riunisce le imprese e le attività industriali residenti nel nostro Paese, con caratteristiche di prelievo costante ed alto fattore di utilizzo di energia elettrica, in più sedi ha fatto presente che i propri associati non possono operare competitivamente con gli attuali prezzi nazionali dell'energia elettrica, prezzi che non si prevedono in diminuzione per un lasso di tempo valutabile in tre anni, sino alla realizzazione di centrali più efficienti e di nuovi elettrodotti di interconnessione, e rischiano pertanto di trovarsi fuori mercato a causa di uno svantaggio strutturale del mercato elettrico nazionale, svantaggio che si concreta in un maggior costo dell'energia valutabile attorno al 40 per cento;

da tempo, e con vigore sempre maggiore, la Confindustria fa presente che le « strozzature » del sistema energetico nazionale rischiano di mettere in crisi non solo lo sviluppo del nostro sistema economico, ma anche la sua stessa sopravvivenza; la Confindustria medesima individua nelle importazioni contrattate direttamente dagli utenti ad alto fattore di utilizzazione di energia, un importante canale di approvvigionamento a basso costo, in attesa dell'entrata a regime della riforma del sistema energetico in esame;

il Ministero delle attività produttive è intervenuto nel 2003 con alcune misure quali l'aumento delle assegnazioni prioritarie di capacità di interconnessione con l'estero in favore degli utilizzatori interrompibili e l'assegnazione con gare d'asta delle quote di energia *ex CIP6*; tuttavia tali lodevoli misure si sono rivelate parziali sia perché le assegnazioni prioritarie non hanno riguardato i consumatori continui ad alto utilizzo sia in relazione alla mancanza di controlli sull'uso dello strumento dello scambio da parte di taluni consumatori/grossisti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad identificare, con sollecitudine, la categoria dei consumatori continui, con almeno 10MW di prelievo e più di 7 mila ore annue di utilizzo, riducendo gli oneri di sistema a loro carico, nonché a consentire ai soggetti così identificati una capacità di importazione prioritaria dall'estero da 500 a 1.000 MW annuali, almeno per un triennio, in favore delle imprese che svolgono attività produttive con caratteristiche di prelievo costante ed alto fattore di utilizzo di energia elettrica, come definiti dall'articolo 17 della citata direttiva 2003/96/CE.

9/3297-C/2 Osvaldo Napoli, Marras.

La Camera,

premessi che:

la società Enel spa ha attivato, a partire dal 2000, una propria rete di *franchising*, tramite la Enel.sì spa, recentemente trasformata in Enel.sì srl, per la vendita di prodotti e la prestazione di servizi da parte di elettricisti abilitati ai sensi della legge n. 46/90 e in possesso di qualificazione di impresa CEI ES 59004, oltre che dotati di una corposa struttura di impresa;

Enel.sì aveva programmato che alla rete aderissero entro il 2004 circa 2.500 affiliati, « asciugatisi » nel tempo a meno di un terzo, molti dei quali, peraltro, stanno chiudendo i battenti per l'inconsistenza dell'iniziativa e per i rilevanti debiti contratti in conseguenza unicamente del meccanismo perverso posto in essere da Enel.sì, dato che — per parte degli affiliati — può solo osservarsi che ciascuno di essi ha portato in dote ad Enel.sì il proprio *know how* e ciascuno vantava già una consistente pregressa attività professionale e di mercato, connotata da successo;

Enel.sì, invece, ha posto in essere un contratto di *franchising* mancante dei requisiti minimi quali definiti dalla legge n. 129/2004; la stessa Enel.sì ha trasferito

ai propri affiliati essenzialmente il marchio e un *know how* costituito meramente dall'« insieme delle conoscenze e delle informazioni gestionali e di mercato sviluppate dall'Affiliante », come risulta dal contratto; la gestione da parte di Enel.sì del detto contratto risulterebbe connotata dall'unilaterale modificazione degli scopi dell'affiliazione e dei patti contrattuali, dalla pretesa di *royalties* su ipotetici fatturati minimi che Enel.sì stabilisce autonomamente e si guarda bene dal riscontare; da forniture effettuate in ritardo e senza assumersi alcuna responsabilità e da conseguenze non tempestive, pretendendo però l'esclusiva da parte degli affiliati, nonché da comportamenti che potrebbero configurare la violazione del divieto di abuso di posizione dominante, oltre che del codice etico del Gruppo;

comunque, l'attività svolta dagli affiliati di Enel.sì riveste grande rilievo per Enel e per il Paese, in quanto le iniziative attivate da Enel.sì non costituiscono una iniziativa economica autonoma, bensì si inquadrano nei progetti per gli usi efficienti dell'energia e per il risparmio energetico di cui, su un piano generale, sicuramente occorre ampliare la portata;

appare opportuno che venga sospesa nel frattempo e, quantomeno, fino al concordamento delle nuove pattuizioni, ogni iniziativa di recupero crediti da parte di Enel.sì, nonché i pagamenti richiesti e l'escussione delle garanzie;

risulta necessario che Enel.sì desista da quei comportamenti che potrebbero configurare l'abuso di dipendenza economica ed ottemperi pienamente alle previsioni del codice etico, che il Gruppo Enel si è dato e alla cui osservanza Enel.sì è tenuta,

impegna il Governo

a) ad adottare le opportune iniziative volte ad eliminare alla radice la situazione di illegittimità della vicenda sopra descritta e le connesse negative conseguenze

economiche sui singoli affiliati, quelle occupazionali sulle maestranze e quelle sociali sulle aree di pertinenza;

b) a promuovere la costituzione, entro brevissimo tempo, di un tavolo di confronto tra le parti per la immediata revisione dei patti contrattuali e del piano industriale, soprattutto alla luce della nuova normativa nazionale sul *franchising* e delle previsioni sul riordino energetico in relazione alla disciplina del c.d. « post contatore ».

9/3297-C/3 Ruzzante, Quartiani.

La Camera,

premessi che:

rimangono escluse dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame, ed in particolare dalla fruizione dei certificati verdi di cui al decreto Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre 1999, n. 79, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con data di entrata in esercizio tra l'11 novembre 1997 e il 1° aprile 1999;

tale fatto crea un'ingiusta penalizzazione per i rispettivi produttori e sarebbe quindi opportuno concedere la fruizione dei certificati verdi, pur limitandola agli impianti qualificati IAFR, non beneficiari delle incentivazioni di cui al provvedimento CIP n. 6/92 e che abbiano ridotto il periodo di fruizione di cui all'articolo 5, punto 1, del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 novembre 1999, n. 79, del numero di mesi interi intercorrenti tra la data di entrata in esercizio dell'impianto dopo il collaudo e l'avviamento e la data del 1° aprile 1999;

sono in preparazione nuovi atti normativi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a risolvere l'anomalia finora rimasta

aperta riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo sopraindicato.

9/3297-C/4 Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Didonè.

La Camera,

premesso che:

il criterio fondamentale cui occorre riferire le politiche energetiche italiane, cioè l'integrazione con il nascente sistema energetico europeo, la coerenza e il raccordo con gli obiettivi di alto livello delle strategie europee, non è riconducibile solo alla necessità di recepire le direttive europee;

questo criterio imprescindibile impone di assicurare la continuità e l'organicità dell'azione pubblica di medio lungo periodo per il governo del sistema energetico ed elettrico, al fine di guidarne i processi di ammodernamento e trasformazione strutturale;

questi processi comportano la disponibilità di rilevanti « risorse strategiche » — investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo — senza la quale non sono attuabili le strategie europee;

anche questioni urgenti emerse durante l'avvio del processo di privatizzazione e liberalizzazione del sistema elettrico possono trovare soluzione solo in un contesto organico di riferimenti legislativi che non è compatibile con decretazioni di urgenza o stralci;

in particolare, le disposizioni entrate in vigore sotto la spinta emotiva delle crisi manifestatesi in autunno e le confuse deliberazioni relative all'organizzazione della rete elettrica, anche per il loro carattere emergenziale, hanno lasciato irrisolti e reso più gravi i problemi che richiedono risposte complesse collocate in strategie di lungo periodo;

le disposizioni relative alla diversificazione delle fonti energetiche e allo sviluppo delle fonti alternative, al proces-

samento e alla conservazione delle scorie radioattive (decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, di recepimento della direttiva comunitaria 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili e decreto-legge n. 314 del 2003, per l'individuazione del sito per lo stoccaggio delle scorie), non definiscono indirizzi coerenti, né assicurano le « risorse strategiche » costituite dagli investimenti in infrastrutture tecnologiche, in ricerca e sviluppo ed in rinnovo generazionale delle competenze professionali scientifiche;

il decreto del Ministro dell'industria del 26 gennaio 2000, il quale indica tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico anche gli oneri per il nucleare e per le attività di ricerca e sviluppo, è in larga misura inoperativo, poiché il Ministero delle attività produttive non ha definito nemmeno gli obiettivi triennali;

il sistema italiano industriale e di ricerca tecnologica risulta essere a tutt'oggi del tutto marginale rispetto ai progetti avviati dai nostri *partners* europei in seno all'Unione Europea in materia energetica (grandi progetti dimostrativi, idrogeno, solare, nucleare di quarta generazione);

impegna il Governo

a garantire organicità al sistema energetico nazionale, avviando concrete iniziative volte a creare la « *governance* » istituzionale e a concentrare risorse ed investimenti per l'innovazione di sistema, la ricerca e lo sviluppo;

ad attivare e responsabilizzare, per quanto di sua competenza, con un programma coordinato di ampio respiro sull'energia, le strutture pubbliche tecniche, con compiti di supporto tecnico scientifico — ENEA e CESI — e di controllo — APAT.

9/3297-C/5 Quartiani, Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il testo del disegno di legge di riordino del sistema energetico, nel punto

in cui avrebbe dovuto definire gli obiettivi generali e le azioni strategiche di medio-lungo periodo concernenti il sistema di sicurezza nucleare e la gestione delle scorie, recepisce invece il disposto del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modifiche, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, provvedimento sostanzialmente illegittimo, già aspramente criticato, costruito intorno al preteso carattere di urgenza della scelta e operatività del sito finale basato sulla strumentalizzazione dall'emergenza terrorismo, emergenza che invece di suggerire maggiore attenzione alla sicurezza operativa e all'affidabilità dei siti esistenti, ha dato adito a irresponsabili e dilettantesche ipotesi di destinazione impropria di laboratori di ricerca e di centri pubblici;

L'orientamento del Governo italiano è teso a incentrare le procedure e il governo del sistema della sicurezza nucleare su strumenti autoritari, e concretamente inefficaci, quali i commissariamenti straordinari e le commissioni di esperti nominati *ad hoc*, nonché a trasferire e concentrare ingenti risorse e competenze su una società operativa (SOGIN) priva di autonomia scientifica e incompatibile con un mandato politico istituzionale così delicato. In tal modo il Governo stesso si sottrae alle proprie responsabilità; vengono svuotati ruoli e funzioni delle istituzioni scientifiche e di controllo, importanti risorse finanziarie vengono di fatto sottratte al controllo di legittimità. Ne risultano compromesse non solo le capacità scientifiche ma soprattutto la trasparenza;

nessuno dei Paesi aderenti all'OECD ha attribuito carattere di urgenza ai programmi di confinamento definitivo delle scorie, ma sono state definite strategie di lungo periodo; l'Unione europea ha attribuito la priorità ai programmi di collaborazione scientifica comunitari e internazionali, per lo studio e l'approfondimento delle soluzioni da impiegare;

L'Italia si trova oggi al di fuori dei suddetti programmi di collaborazione scientifica e l'obsolescenza nel nostro

Paese delle infrastrutture tecnico scientifiche e delle competenze professionali nel settore della sicurezza nucleare e del trattamento dei rifiuti, nonché il mancato *turn over* generazionale, richiedono con urgenza un investimento in formazione e ricerca;

la forte sensibilità dell'opinione pubblica per i problemi di sicurezza dell'ambiente e di salvaguardia della salute posti dal problema delle scorie nucleari e l'orientamento della comunità internazionale verso l'intensificazione dei controlli sull'utilizzo e il trasferimento dei materiali nucleari, definiscono per tutti i governi un impegno urgente a fornire su questo tema garanzie di trasparenza e capacità scientifica e a rafforzare le competenze e le responsabilità delle istituzioni scientifiche pubbliche in materia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ricreare la rete di capacità tecniche e di controllo, mediante la ridefinizione delle responsabilità politiche e i compiti degli istituti pubblici provvisti di autonomia scientifica e di mandato istituzionale, rafforzando e precisando per ognuno di essi il mandato, le competenze e le funzioni strategiche riguardanti la sicurezza nucleare secondo i seguenti criteri:

chiarezza, distinzione e complementarietà dei ruoli;

trasparenza e controllabilità democratica;

aderenza alle strategie europee e allineamento alle esperienze più avanzate relative alla tutela dell'ambiente e della salute;

a predisporre un programma urgente di investimenti per favorire la formazione, le assunzioni e il *turn over* generazionale in materia di sicurezza nucleare negli enti scientifici pubblici, ed investimenti in infrastrutture tecnico scientifiche, formazione e ricerca, per contrastare l'obsole-

scienza delle capacità tecniche delle società operative e degli enti pubblici impegnati nel ciclo delle scorie nucleari;

ad adottare le ulteriori opportune iniziative affidare all'ENEA il mandato di garantire e organizzare una efficace partecipazione del sistema Italia ai programmi europei in tema di sicurezza nucleare e di ciclo delle scorie nucleari.

9/3297-C/6 Nieddu, Quartiani.

La Camera,

premesso che:

è necessario e urgente approvare il disegno di legge in esame che intende dare certezze agli operatori, rilanciare gli investimenti nel settore energetico, potenziare le infrastrutture di produzione e di trasporto dell'energia, favorire l'efficienza;

è necessario superare l'attuale situazione di crisi di capacità di generazione in cui si trova il sistema elettrico nazionale;

è necessario accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti e ridurre in prospettiva il divario competitivo nei costi e nei prezzi dell'energia che penalizza il nostro Paese e le sue imprese nel confronto internazionale;

vista la discussione avvenuta sul disegno di legge in esame presso la Commissione attività produttive e considerate le diverse proposte formulate per integrazioni e modifiche;

impegna il Governo

1) ad esercitare i poteri di delega di cui al comma 121 ricercando e garantendo:

a) il coordinamento delle norme vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

b) l'articolazione della normativa per settori, tenendo conto dell'organizzazione

dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;

c) l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali;

2) a favorire, anche attraverso accordi volontari relativi a misure di compensazione, la localizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica ivi inclusi gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono oggetto di interventi di potenziamento, prescindendo dalla data della loro autorizzazione, e tutelare in modo equilibrato i parchi nazionali

3) ad adottare, anche mediante la prevista attuazione delle nuove direttive europee per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas, provvedimenti che consentano di contrastare le asimmetrie nei processi di liberalizzazione tra Stati membri dell'Unione europea e di promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari e rinnovabili, che consentano una efficace diversificazione delle fonti nel quadro europeo e italiano;

4) a favorire, tramite la prossima legge finanziaria per l'anno 2005 e attraverso l'attuazione delle nuove direttive europee per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas, operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, prevedendo meccanismi che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi anche di natura fiscale a favore dell'efficienza complessiva del sistema;

5) ad incentivare, in una prospettiva di crescente impegno nello sviluppo di nuove

fonti rinnovabili di energia, il riordino degli incentivi esistenti con oneri sostenuti dal sistema elettrico, differenziando gli obblighi posti a carico dei produttori per gruppi di tipologie di impianti, ivi incluso il teleriscaldamento urbano, e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla loro commercializzazione.

9/3297-C/7 Saglia, D'Agrò, Polledri, Gastaldi, Coronella, Gamba.

La Camera,

premessi che:

il record storico dei consumi dell'energia elettrica (53.500 megawatt) raggiunto nel nostro Paese il 23 luglio 2004 e le tensioni crescenti registratesi negli ultimi mesi nel mercato del petrolio, tensioni da considerarsi strutturali a fronte della fortissima domanda dei Paesi economicamente emergenti quali Cina ed India cui fa riscontro la preoccupante diminuzione della capacità produttiva di riserva dei Paesi Opec, destinata a far fronte alle tensioni del mercato ed alle emergenze, pongono l'Italia di fronte a scelte energetiche decisive per il proprio futuro;

se da un lato va annotata con favore la crescente diversificazione delle fonti operata dall'Enel, sì da ridurre la dipendenza da petrolio, dall'altro l'Italia resta il Paese nel quale si importano 6 gigawatt annui da Paesi esteri, dove il costo dell'energia è mediamente più elevato rispetto ai *partners* europei, dove resta elevatissima la dipendenza da combustibili fossili, che non abbiamo;

il Protocollo di Kyoto, dall'Italia sottoscritto e sostenuto con vigore in sede internazionale, non ha prodotto risultati apprezzabili nell'attività di regolazione ad esso riferibile; la *carbon tax* è al palo, per non introdurre un ulteriore elemento di crisi nel sistema industriale e dei trasporti, mentre forti perplessità devono sollevarsi sulla direzione che prendono le sovven-

zioni per le fonti di energia rinnovabile già sollevate nel novembre scorso dalla Commissione attività produttive in sede di parere sul decreto attuativo della direttiva in materia, la 2001/77/CE; Lega Ambiente ha recentemente dimostrato che i cosiddetti contributi CIP6, 0,007 euro ogni kWh consumato, in media 20 euro a famiglia per un totale nazionale di 1840 milioni di euro all'anno, solo per il 19 per cento pagano energia da tecnologie rinnovabili. La maggior parte dei soldi (circa 1.300 milioni all'anno) va alle cosiddette « assimilabili », che includono molti impianti tradizionali a idrocarburi, trasformandosi in una tassa per finanziare l'arretratezza; senza considerare che l'incenerimento dei rifiuti, in buona parte plastica derivata dal petrolio, è stato considerato « energia rinnovabile »;

il fallimento delle nostre politiche attuative di Kyoto è condensabile in tre elementi: l'Autorità per l'energia ha emesso il 27 aprile 2004 un provvedimento per controlli e sopralluoghi, tramite la Guardia di Finanza, agli impianti che godono degli incentivi; la Commissione europea nei giorni scorsi ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato invio del piano nazionale per le emissioni; d'altro canto le emissioni lorde di gas serra nel nostro Paese hanno superato i 545 milioni di tonnellate nel 2001, rispetto ai 508 milioni del 1990, con una crescita del 7,3 per cento, invece che una riduzione; viceversa il Regno Unito, Paese petrolifero, ha ridotto le emissioni del 12, per cento e la Germania addirittura del 17,7 per cento;

la maggior parte delle sovvenzioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata sinora assorbita dall'energia eolica, settore nel quale il nostro Paese è al quarto posto tra i produttori in Europa con 904 MW installati e prodotti da circa 1.300 torri eoliche, ben lontani dai 14.000 MW della Germania, dai 6.200 della Spagna e dai 3.100 della Danimarca;

la loro installazione, in un Paese stretto ed antropizzato come il nostro, ha

prodotto crescenti reazioni che hanno visto opporsi gruppi locali ambientalisti ad imprese, ad enti territoriali e financo alle proprie organizzazioni in sede nazionale, responsabili di un'accettazione che non ha tenuto pieno conto di una attenta valutazione costi-benefici, abbagliati dal miraggio della raggiunta valenza industriale di un metodo pulito di produzione energetica;

per quanto le si voglia chiamare « fattorie del vento », gli impianti eolici sono impianti industriali a tutti gli effetti, in particolare quelli delle ultime generazioni con altezze complessive ben superiori ai 100 metri e rotor di oltre 90, essendo l'altezza crescente direttamente proporzionale alla capacità produttiva; sinteticamente le obiezioni all'installazione delle torri eoliche possono così esemplificarsi:

a) l'energia eolica è intermittente ed imprevedibile; oggi non si può sapere se domani, o tra un'ora, si produrrà. Su oltre 8.000 ore annue l'Italia ha una media di ore utilizzabili dalle torri (con vento tra 4 e 22 metri al secondo) non superiore alle 2.000 ore, a fronte delle oltre 3.000 dei Paesi del Nord Europa; inoltre l'intermittenza obbliga a mantenere centrali tradizionali a sostegno: il gestore di rete tedesco ha dichiarato (*der Spiegel* aprile 2004) che per ogni MW di eolico occorre mantenere 800 kW tradizionali di sostegno, con un « accendi e spegni » tutt'altro che economico;

b) se l'obiettivo è quello di produrre con il vento il 3,5 per cento dell'energia elettrica e quindi l'1,2 per cento dell'energia totale consumata dal sistema Italia (nel limite dei 5000 MW installabili di energia elettrica da fonte rinnovabile intermittente), al fine di ridurre le emissioni nocive dell' 1,6 per cento, l'installazione di oltre 5000-6000 torri eoliche alte in media 100 metri, produrrebbe un risparmio irrisorio, del tutto inefficace per il raggiungimento degli impegni di Kyoto, se si considera che il consumo di petrolio e di altri combustibili fossili aumenta ogni anno in Italia di oltre il 2 per cento;

c) viceversa, nel caso esposto, gli impatti sul paesaggio italiano, costituzionalmente tutelato, sarebbero abnormi; gli impianti eolici vanno installati sui crinali di montagna, ad altezze superiori agli 800 metri o in aree costiere di notevole pregio, quali quelle della Sardegna, della Sicilia, della Campania, della Calabria o della Puglia, distruggendo in modo indelebile i caratteri culturali, agricoli, turistici e paesaggistici del nostro Paese, con una dequalificazione di intere province e con costi economici ed ambientali incalcolabili; una per tutte: la strenua opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali alle installazioni eoliche in Umbria, anche perché « ..si sa che di energia elettrica ne producono poca.. » (dichiarazione del 23 gennaio 2004);

d) non si tratta solo di installare torri da cento metri, ma anche di predisporre in zone intatte reti stradali in grado di sopportare il traffico di autoarticolati di oltre 45 metri, sgomberare vaste zone di bosco e di macchia (le torri distano in media 250 metri l'una dall'altra e vanno collegate tra loro), creare basi di cemento da 800 e più tonnellate che scendono nel sottosuolo per decine di metri, collegare con reti elettriche aeree l'impianto alla rete nazionale;

e) impatti rilevanti si verificano anche sulla qualità della vita e sulle possibilità di sviluppo turistico delle zone limitrofe agli impianti; rumore a bassa frequenza, disturbo delle trasmissioni televisive, « effetto discoteca » dovuto alle luci notturne collocate sulle pale; l'esperienza della Germania, dove sono installati oltre 15.000 « asparagi », ha altresì dimostrato che risultano precluse le possibilità di sviluppo turistico e che si è creato un danno economico alle comunità, poiché case e terreni scendono drasticamente di valore ed in molti casi diventano invendibili;

f) tutt'altro che « ecologici » sono anche gli approcci delle società eoliche: « i sindaci dei piccoli Comuni sardi non riescono a resistere a 300 milioni all'anno e

così, per un piatto di lenticchie, stiamo distruggendo per sempre il paesaggio della Sardegna. Le società eoliche arrivano di soppiatto, vanno prima dai proprietari delle cime delle colline dove vogliono installare enormi pali di 140 metri e promettono 30 milioni, poi fanno lo stesso con un'altra famiglia. Alla fine, un sindaco non riesce a dire no a 40, 50 famiglie. E così, facendo finta di portare ricchezza e lavoro in Sardegna, approfittano della povertà della gente». Così si è espresso il Presidente della regione Sardegna. Nel Mezzogiorno le società procedono chiedendo concessioni ai comuni, strutturalmente affetti da cronica mancanza di risorse, aggravata dalle nuove funzioni che il Centro trasferisce loro. Il «cedimento» di un comune è il segnale per il cedimento di tutti gli altri, tanto ormai paesaggio e prospettive di sviluppo alternative sono rovinati. È così che il Fortore si trova ad avere una selva di oltre 450 pali, dacché dovevano essere meno di 50; è questa la fine che rischia di fare il Cilento ancora intatto, dove ogni comune ha la sua richiesta di società eolica o la sua delibera d'insediamento approvata, ma aspetta che parta l'altro; la scarsità dei rendimenti economici per i comuni e, viceversa, la rilevante redditività garantita per legge alle imprese si configurano come una sorta di «nuovo colonialismo» che, come il vecchio, produce esproprio o utilizzo improprio del territorio, nonché straniamento degli assetti economici e culturali locali, cioè l'esatto opposto del concetto di corretto sviluppo civile ed economico;

g) non ultimi, gli impatti violenti sulla fauna ed in particolare sull'avifauna, al punto che anche i cacciatori, nel mensile Diana di giugno 2004 si sono apertamente schierati contro l'eolico; è pur vero che le convenzioni tra società eoliche ed associazioni ambientaliste prevedono la non installazione nelle zone di passo migratorio, ma è anche vero che ciò non sembra in grado di scongiurare le stragi di rapaci dell'Appennino, né la distruzione di *habitat* particolari quale quello degli ultimi orsi bruni, in difesa dei quali sono in corso strenue lotte in Abruzzo;

viceversa l'Italia è il Paese del sole, come bene sanno anche gli italiani; da un rapporto dell'Ispo del luglio 2004, l'energia solare è la rinnovabile più conosciuta dagli intervistati (88 per cento del campione); in linea di principio essa è maggiormente affidabile, ha minore impatto sul territorio e crea una miriade di autoproduttori, poiché può diffondersi su gran parte degli edifici civili, salvo, anche qui, il rispetto dei valori paesaggistici; tuttavia dal 1999 ad oggi, le incentivazioni economiche sono state principalmente utilizzate per sostenere gli impianti eolici, impedendo in tal modo il decollo dell'industria fotovoltaica italiana, che nell'ultimo anno ha installato pannelli per 1 MW, contro gli 80 MW della Germania e i 135 MW del Giappone, Paesi molto meno soleggiati del nostro e che tuttavia ci surclassano in questo settore;

secondo Legambiente, «basterebbe poco per portare l'Italia ad un ruolo d'avanguardia nello sviluppo delle tecnologie energetiche del futuro», ma il timore è che gli incentivi per il solare previsti dalla legge n. 387 del 2003, rischiano di essere irrisori e questo a fronte dei 1300 milioni di euro «gettati al vento con la farsa dei contributi CIP6»; i pochi fondi disponibili del meritorio programma nazionale «Tetti fotovoltaici» sono stati utilizzati essenzialmente e giustamente per edifici pubblici, scuole in particolare, mentre la regione Lazio sta per approvare una legge d'avanguardia che prevede un forte risparmio energetico nelle nuove abitazioni e l'installazione obbligatoria dei pannelli solari per la produzione di acqua calda; nel progetto della regione sono previsti contributi, ma è la leva fiscale a garantirne un prevedibile successo, mediante detrazione Irpef del 36 per cento ed IVA ridotta al 10 per cento;

sono gli sviluppi scientifici dello sfruttamento dell'energia solare ad essere di enorme interesse, non solo perché sembrano garantire la continuità di resa energetica, ma anche la possibilità di utilizzo dell'energia così prodotta a scopi industriali; ci si riferisce sia al gruppo di lavoro istituito dall'Agenzia Internazionale per